



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 24

DEL 08/09/2022

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Intervento</i>	VARIANTE N. 2 AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI BIANZONE
<i>Comune</i>	Bianzone
<i>Proponente</i>	Comune di Bianzone
<i>Sito N2000</i>	ZSC IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda, ZSC IT2010035 Val Bondone - Val Caronella, ZPS IT2040401 Orobie Valtellinesi, ZSC IT2040025 Pian Gembro

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. 30/07/2008 n. VIII/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 08/04/2009 n. VIII/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008";

VISTA la D.G.R. 5/12/2013 n. X/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 30/11/2015 n. X/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";

VISTO il D.M. 15/07/2016 "Designazione di 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza relativa al progetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI BIANZONE presentata il 16/08/2022, prot. 19414;

VISTA la documentazione di variante redatta dall'arch. Andrea Gavazzoni;

VISTO lo Screening d'incidenza proponente che individua anche le condizioni d'obbligo sottoscritto da Comune di Bianzone;

VISTO che in data 22/08/2022, prot. 19719, il Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia ha chiesto agli enti gestori dei siti RN2000 presenti nei comuni confinanti con quello di Bianzone i pareri di cui all'art. 25 bis della LR 89/1983, i quali non hanno ritenuto di esprimersi entro i termini indicati;

VISTA la relazione istruttoria di Screening valutatore redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia conclusasi positivamente;

CONSIDERATO che la variante apporta modifiche al Piano delle Regole. Tre riguardano la cartografia: M1: sostituzione della base cartografica con il DBT fornito da Regione Lombardia; M2: individuazione di aree di pregio ambientale in cui non è ammessa l'installazione di reti anti grandine, teli e reti protettive per le colture agrarie; M3: rettifica della fascia di rispetto dei fiumi erroneamente cartografata nel PGT vigente; oltre la normativa, in particolare: la dotazione di parcheggi privati ed autorimesse, specifiche sulle deroghe rispetto al calcolo dei parametri e sul calcolo dell'altezza dei fabbricati in pendenza; le disposizioni sulle distanze tra i fabbricati e quelle riguardanti recinzioni, reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie, nonché gli ampliamenti massimi consentiti negli edifici esistenti in area agricola non adibiti ad usi agricoli;

VISTI i Piani gestione dei Siti Natura 2000 ZSC IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda, ZSC IT2010035 Val Bondone - Val Caronella, ZPS IT2040401 Orobie Valtellinesi e ZSC IT2040025 Pian Gembro, esterni ai confini comunali;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario presenti nei siti ubicati in comuni confinanti con quello di Bianzone in quanto la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione della variante ed i siti sopra indicati sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui siti medesimi;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Si ritiene che per localizzazione (distanza di almeno 3.000 metri dai siti più prossimi), presenza di elementi di discontinuità e tipologia (rettifiche cartografiche e piccole modifiche alla normativa del Piano delle Regole) la variante non possa produrre effetti significativi sui siti Natura 2000 presenti nei comuni limitrofi. L'unico aspetto rilevante per la Valutazione di incidenza riguarda l'individuazione cartografica delle aree agricole in cui è vietata l'installazione di recinzioni, reti antigrandine, teli e reti protettive per colture agrarie. Il fatto di non poter installare tali strutture da un lato permette agli animali selvatici di spostarsi più liberamente sul terreno agricolo e questo è un vantaggio per la connettività tra siti; dall'altro però è probabile richieda un aumento dei trattamenti antiparassitari dovuti sia alla mancata protezione diretta da insetti parassiti, sia al fatto che i danni da grandine generano l'insorgenza di malattie crittogame. Quest'ultimo aspetto potrebbe scoraggiare gli agricoltori che già faticano a mantenere le colture a causa di fattori concomitanti quali l'aumento dei costi di produzione, la concorrenza, i cambiamenti climatici, il diffondersi di specie esotiche invasive, ecc. Un futuro abbandono delle colture dovrebbe essere seguito da una rinaturalizzazione delle aree e non a una destinazione che preveda consumo di suolo.";*

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che la "VARIANTE N. 2 AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI BIANZONE", non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 "ZSC IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda, ZSC IT2010035 Val Bondone - Val Caronella, ZPS IT2040401 Orobie Valtellinesi e ZSC IT2040025 Pian Gembro";

e DISPONE

la trasmissione del presente parere al Comune di Bianzone, alle Autorità procedente del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Pieramos Cinquini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005